


ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ALVEARE"



Associazione Culturale "L'Alveare"
Via Saati, 92 - 84020 Aquara (SA)

ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ALVEARE"

STATUTO

●DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE●

Art. 1° - L'Associazione Culturale "L'Alveare" è una libera associazione con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2° - La Sede Legale dell'Associazione Culturale "L'Alveare" è in via Saati, 92 - 84020 Aquara (SA).

●SCOPO●

Art. 3° - L'associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, artistico e complessivamente promuovere attività che hanno attinenza con il mondo della cultura in genere; ciò al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impiego civile e sociale dei cittadini democratici. Al centro dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale particolarmente nel nostro territorio, nella convinzione che tale attività costituisce servizio necessario e indispensabile alla comprensione dei fenomeni culturali delle aree periferiche e favorire pertanto una maggiore conoscenza ed integrazione sociale. L'associazione potrà, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale: organizzare rassegne, manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e/o locale, musicali, artistiche, storiche ed ambientali; organizzare e produrre progetti attinenti alle attività citate, con particolare riguardo alla realtà culturale, ambientale e socio - economico del territorio; pubblicare giornali, riviste, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche; realizzare attività multimediali (creazione di portali internet), come forma di divulgazione globale; gestire in proprio e/o in collaborazione, sale pubbliche e private, promovendo lo studio della storia del territorio, presentare e chiedere agli enti preposti interventi mirati; svolgere attività didattica attraverso lo svolgimento di

corsi di lezioni; promuovere la ricerca e la sperimentazione; consorzarsi con altri organismi, collaborare con enti pubblici e/o privati che abbiano o svolgano attività relative o collaterali allo scopo sociale; produrre proprie manifestazioni e distribuirle in campo nazionale ed internazionale, anche attraverso scambi culturali ed accordi con Enti Turismo, Regioni, Province, Comunità Montane, Parchi nazionali, Ambasciate, Consolati, Ministeri etc. L'associazione potrà inoltre organizzare mostre, fiere, convegni, conferenze, feste, seminari, spettacoli di beneficenza, documentari culturali, intrattenimenti per bambini, per anziani, istituzioni di biblioteche, gite e viaggi culturali, pranzi sociali, tournée ed ogni altra iniziativa culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 4° - Al presente Statuto è possibile affiancare, qualora vi sia necessità, un Regolamento Interno al fine di disciplinare con maggiore chiarezza tutto ciò che riguarda la vita associativa. Tuttavia, qualsiasi norma introdotta nel suddetto Regolamento deve essere compatibile con le linee statutarie.

●PATRIMONIO●

Art. 5° - Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote sociali; dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; da finanziamenti di enti pubblici e/o privati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6° - L'associazione è costituita dai seguenti organi: Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7° - Nessun compenso è dovuto per una qualsiasi carica. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 8° - L'Esercizio Finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo unitamente a quello Preventivo

devono essere depositati presso la Sede Legale, a disposizione per tutti i soci che ne facessero richiesta, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il Bilancio Consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle varie attività.

●SOCI●

Art. 9° - L'Associazione Culturale "*L'Alveare*" è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Tutti i soci possono partecipare a qualsiasi delle iniziative intraprese. Vengono riconosciute quattro categorie sociali: Socio fondatore; Socio ordinario; Socio sostenitore; Socio benemerito.

Art. 10° - Sono soci, ordinari o sostenitori, le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio di Amministrazione unitamente al versamento della quota relativa alla categoria sociale richiesta. Possono accedere, tuttavia, alla categoria di socio ordinario solo le persone che all'atto della richiesta abbiano compiuto la maggiore età. Sono soci fondatori, nonché ordinari, quelli annoverati nell'Atto Costitutivo. Infine, sono soci benemeriti coloro che vengono riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione degni di menzione per meriti acquisiti in ambito socio – culturale, oppure per aver reso fattive collaborazioni al fine del raggiungimento degli scopi statutari. I soci benemeriti e quelli sostenitori non godono del diritto di voto.

Art. 11° - Tutti i soci che non rappresentano l'elettorato attivo non godono dei diritti dell'elettorato passivo.

Art. 12° - Nel caso dell'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, di eventuali modifiche allo Statuto o all'Atto Costitutivo o per le elezioni delle cariche sociali possono votare solo i soci aventi diritto che risultano essere tali da almeno tre mesi, indipendentemente dall'anno sociale.

Art. 13° - Tutte le categorie sociali hanno diritto di frequentare i locali sociali, oltre che a richiedere copia del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 14° - I soci hanno il dovere: di partecipare alla vita associativa fornendo il proprio apporto personale e spontaneo per il raggiungimento degli scopi sociali; di adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia dei beni dell'associazione; di rispettare tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 15° - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per indegnità. La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea ordinaria.

Art. 16° - Le richieste di nuove adesioni possono essere inoltrate annualmente nel periodo compreso tra il ventisette novembre ed il ventisette dicembre. Il Consiglio di Amministrazione vaglierà le richieste pervenute iscrivendo eventualmente i nuovi soci nel apposito registro entro e non oltre il primo gennaio dell'anno successivo. La qualità di socio sarà tale, tuttavia, a partire dal primo gennaio unitamente al versamento della relativa quota entro il trentuno dicembre.

Art. 17° - Se nel periodo compreso tra il ventisette novembre ed il ventisette dicembre non vi è stata nessuna comunicazione scritta da parte dei soci (dimissioni o cambio di categoria) si riterrà rinnovata l'adesione per l'anno successivo, alle condizioni dell'anno sociale precedente, versando la quota annua entro e non oltre il trentuno dicembre. Non essendovi stata comunicazione e scaduti i termini per il versamento, la qualità di socio è sospesa. Spetta, quindi, al Consiglio di Amministrazione valutare sugli estremi di morosità.

Art. 18° - L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare spontanei versamenti da riportare negli appositi Libri Contabili. I versamenti effettuati per le quote sociali o per contribuzioni volontarie sono a fondo perduto. Tuttavia, versamenti superiori alle quote previste annualmente non danno nessun ulteriore diritto.

●ASSEMBLEA DEI SOCI●

Art. 19° - L'Assemblea dei soci, costituita da tutte le categorie sociali, rappresenta il momento fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ciascun socio ordinario potrà rappresentare al più due soci ordinari purché munito di regolare delega scritta. I soci possono, eventualmente, farsi rappresentare anche dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai Revisori dei conti, salvo in questo caso, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Art. 20° - Per la costituzione legale dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di un numero di soci ordinari pari almeno ad $\frac{1}{2}$ del numero totale di soci ordinari (arrotondato all'unità per difetto) più uno. Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa di voti dei soci presenti o rappresentanti.

Art. 21° - Per la costituzione legale dell'Assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ordinari (arrotondati all'unità per eccesso) oltre alla maggioranza assoluta degli aventi diritto (arrotondati per eccesso) di consensi. Durante le Assemblee straordinarie non sono ammesse deleghe.

Art. 22° - Sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente, ed in mancanza di entrambi l'Assemblea provvede alla nomina di un socio ordinario che è tenuto a presiederla. Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere votati

dall'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, sull'apposito registro, firmato dal Consiglio di Amministrazione (ove presente) e dai soci intervenuti.

Art. 23° - Le convocazioni per le Assemblee ordinarie e per le eventuali Assemblee straordinarie avvengono mediante comunicazione scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione, a ciascun socio ordinario, oltre all'affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ove non specificato il luogo dell'adunanza, s'intende la Sede Legale. Il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi altre forme di pubblicità per la convocazione dei soci sostenitori.

Art. 24° - I soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro il ventotto febbraio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. Tuttavia, l'Assemblea ordinaria sarà indetta ogni volta che il Consiglio di Amministrazione la riterrà necessaria.

Art. 25° - L'Assemblea ordinaria delibera, oltre sui Bilanci, sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, su un eventuale Regolamento Interno, sulle sue possibili modifiche, e su tutto quanto è ad essa demandata in termini di legge e di Statuto.

Art. 26° - L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto e all'Atto Costitutivo. Le modifiche devono essere depositate e messe a disposizione per ogni socio presso la Sede Legale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La mancata osservanza invalida qualsiasi deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 27° - L'Assemblea ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, uno o più "*Presidente ad honorem*" per comprovati meriti culturali maturati all'interno dell'associazione.

Art. 28° - Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate su domanda firmata da almeno un decimo dei soci ordinari a norma dell'art. 20 del C.C. riportando le motivazioni e l'ordine del giorno.

●CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE●

Art. 29° - L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti eletti o convalidati dall'Assemblea ordinaria si riduca a meno di tre membri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 30° - Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche e qualsiasi socio può assistere. Tuttavia nessun socio ha il diritto di intervenire, a meno che non sia un Revisore dei conti pur non godendo del diritto di voto.

Art. 31° - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Coordinatore.

Art. 32° - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente cura le deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione. Sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, adotta provvedimenti in caso di necessità o urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Art. 33° - Il Segretario verbalizza le adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive per il buon funzionamento

dell'amministrazione dell'associazione. Inoltre cura la tenuta dei registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e tiene aggiornato il libro dei soci.

Art. 34° - Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla il registro dei soci e cura il pagamento delle quote sociali. Predisporre il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 35° - Il Coordinatore cura i rapporti tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione (proposte, richieste, ecc.) e l'apparato logistico di tutte le attività intraprese. E' responsabile della produzione di qualsiasi documento cartaceo (domande, manifesti, volantini, ecc.) e multimediale (presentazioni, portali internet, ecc.), oltre che del corretto funzionamento di tutto il materiale informatico e tecnologico.

Art. 36° - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che uno dei membri lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta in un anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo, a quello Preventivo ed all'ammontare della quota annua sociale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dai presenti.

Art. 37° - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza limitazioni. In particolare si riserva di: indire sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria ogni qualvolta si ritenga necessario interpellare i soci su aspetti legati alla vita associativa; individuare, tra i vari soci ordinari, delle figure di responsabilità a cui far capo per la realizzazione di particolari iniziative. Queste ultime sono tenute, tuttavia, a produrre relazioni

concernenti lo sviluppo logistico dell'iniziativa prima e dopo l'effettiva realizzazione. Individuare una Sede Amministrativa. Nel caso in cui non si individui tale sede, si intende coincidere con quella Legale. Tuttavia, è possibile individuare altre sedi, diverse da quella Legale ed Amministrativa, ove vi si presenti la necessità per adempiere i fini statutari.

Art. 38° - In caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione o perché vengono meno i requisiti di legittimazione, è indetta un'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del suddetto consiglio.

●COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI●

Art. 39° - L'Assemblea ordinaria è tenuta a nominare tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti in carica per quattro anni, i quali sono tenuti a controllare l'andamento della gestione dell'associazione. Essi possono richiedere periodicamente, ed eventualmente senza alcun preavviso, qualsiasi documento relativo alla gestione formale e sostanziale della contabilità, redigendo, se la riterranno opportuna, un'apposita relazione da allegare al Bilancio Preventivo e Consuntivo. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40° - Il Collegio dei Revisori può eleggere al proprio interno un Presidente. Tale collegio delibera con la maggioranza relativa a patto che siano presenti almeno due componenti. E' previsto, facoltativamente, un apposito registro ove è possibile verbalizzare i controlli sull'andamento finanziario dell'associazione. Nel caso di dimissioni di due componenti del Collegio dei Revisori bisogna indire un'Assemblea ordinaria per una nuova elezione.

●ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE●

Art. 41° - Può candidarsi qualsiasi socio che gode dei diritti dell'elettorato passivo. Tuttavia, all'atto della presentazione il candidato deve risultare iscritto da almeno

quattro anni consecutivi nella categoria di socio ordinario, oltre ad essere in possesso di una documentata ed attiva partecipazione alla vita associativa.

Art. 42° - Il Consiglio di Amministrazione indice un'Assemblea ordinaria entro e non oltre la data dello scadere naturale del mandato. In tale adunanza l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale formata da tre membri, individuati tra i soci ordinari, di cui un Presidente e due Scrutatori. Al Presidente della Commissione bisogna consegnare le candidature, debitamente firmate, che provvederà a renderle pubbliche, ove non sussista nessun impedimento.

Art. 43° - Sono candidate le liste composte da cinque componenti. Ad ogni lista spetta un tempo massimo di trenta minuti in cui esporre il proprio programma elettorale. Espletate tali funzioni si procederà all'elezione. Il sistema adottato è quello maggioritario. Terminato lo spoglio, la Commissione Elettorale redige verbale con la proclamazione della lista vincente. In caso di parità di consensi prevale la lista più anziana (confrontare l'età media dei candidati).

Art. 44° - Il voto è singolo (almeno che non si sia in possesso di deleghe), libero e segreto, e va espresso mediante l'utilizzo di apposite schede preventivamente siglate dal Presidente della Commissione Elettorale. Nel caso in cui vi sia una sola lista candidata l'elezione può avvenire per alzata di mano.

Art. 45° - Il passaggio di consegne avviene il giorno successivo alla data di cessazione del mandato. Nel caso in cui vi siano state delle dimissioni o una delegittimazione il passaggio avviene automaticamente dopo la proclamazione.

●LOGO●

Art. 46° - Il logo dell'associazione rappresenta tre esagoni contigui con la scritta "*Eo examen coluit apium*". I colori sociali sono il giallo ocra, il rosso e il blu.

●SCIOGLIMENTO●

Art. 47° - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede all'eventuale nomina di uno o più liquidatori e

delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 5 comma 4 - della legge dell'11 Agosto 1991 n. 266.

●CONTROVERSIE●

Art. 48° - Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Salerno.

Art. 49° - Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni disciplinate dal C.C.

Art. 50° - Il presente Statuto sarà attivo e sostituirà, a partire dal 2 febbraio 2004, in ogni sua parte lo Statuto redatto ed approvato all'atto della costituzione di codesta associazione.

●NORME TRANSITORIE●

Art. 51° - All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, ove vi sia contrasto con quanto deliberato nel rispetto dello Statuto precedente, è facoltà del Consiglio di Amministrazione ritenere valide le deliberazioni, comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Art. 52° - Per il passaggio all'anno sociale 2005 anche i soci che rinnoveranno tacitamente la propria adesione sono tenuti, comunque, a sottoscrivere la richiesta di adesione.

Il presente Statuto, composto da dodici pagine e cinquantadue articoli, è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea straordinaria del 25/01/2004.